

SUCCESSIONE: GLI ADEMPIMENTI *POST MORTEM*

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo dei principali e necessari **Adempimenti *post mortem*.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, *attivi e passivi***, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni ***per causa di morte***, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. GLI ADEMPIMENTI POST MORTEM

Con la scomparsa del **dante causa** iniziano le pratiche per sistemare burocraticamente e definitivamente la sua posizione, pertanto si dovranno presentare le dichiarazioni ed eseguire gli adempimenti di seguito prescritti.

Dichiarazione principale

È la dichiarazione che va presentata **entro un anno** per le successioni aperte, o non ancora chiuse, al 26 novembre 2004; quelle antecedenti andavano presentate entro sei mesi. Viene detta anche "**prima dichiarazione**".

Se dopo la presentazione della prima dichiarazione sopravvengono eventi che danno luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati debbono presentare dichiarazione di successione **sostitutiva o integrativa**.

Se nella prima o nelle successive dichiarazioni vi dovessero essere immobili, qualsiasi dichiarazione sostitutiva o modificativa o integrativa delle stesse, sia pur diretta solo a modificare la devoluzione con l'inserimento o la rinuncia di un chiamato all'eredità o a modificare qualsiasi elemento identificativo dell'immobile presso il catasto (ad esempio, foglio, particella, subalterno, eccetera), determina l'obbligo di assolvere le imposte ipotecaria e catastale almeno nel minimo della tassa fissa, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria più i tributi speciali per ogni conservatoria coinvolta (risoluzione n. 23/1997).

Dichiarazione integrativa

Va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale.

Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati devono presentare dichiarazione integrativa.

Con le dichiarazioni integrative si possono aggiungere solo nuovi beni (immobili e/o altri cespiti); non è possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti.

Dichiarazione modificativa

Si presenta per modificare mappali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse ereditario.

Se vi sono immobili, vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali.

Con la dichiarazione modificativa si possono operare sia inserimenti di nuovi beni e/o eredi che modifiche a beni e/o eredi presenti in dichiarazioni precedenti.

Dichiarazione dei redditi

Agli eredi spetta anche il compito di presentare la dichiarazione dei redditi in luogo del defunto.

Può provvedere uno qualunque di loro intestando il modello al deceduto, indicando tutti i suoi dati (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, redditi posseduti del defunto dall'inizio del periodo d'imposta alla data del decesso, eventuali oneri deducibili o detraibili da lui sostenuti, eccetera) e apponendo la propria firma in qualità di erede nell'apposito spazio. Insieme a questo modello deve essere compilato l'apposito riquadro dedicato ai dichiaranti diversi dal contribuente. In questo riquadro l'erede deve indicare i propri dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, eccetera).

Non può essere utilizzato il modello 730 e l'erede non può dichiarare i propri redditi insieme a quelli del defunto.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o che cadono entro i successivi quattro mesi, compreso il termine per presentare la dichiarazione dei redditi e quello per ricorrere contro l'accertamento, **sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.**

Contenzioso tributario

Se c'è un processo tributario in corso non s'interrompe, ma i suoi termini pendenti sono prorogati di sei mesi a decorrere dal decesso.

Gli eredi devono comunicare alla segreteria della commissione tributaria le loro generalità e le loro residenze, altrimenti, anche in questo caso, gli atti del processo verranno notificati, fino a un anno dal decesso, agli eredi, collettivamente e impersonalmente, presso il domicilio eletto dal defunto.

Rimborsi

Il contribuente che ritenga di avere assolto indebitamente l'imposta, o di aver pagato più del dovuto, può, con domanda notificata a mano o spedita in plico raccomandato, chiedere, entro tre anni, a pena di decadenza, dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, il rimborso.

Può richiederlo per errori di calcolo commessi nella liquidazione dell'imposta di successione, per errori nella determinazione dell'asse ereditario netto, per una intervenuta diversa devoluzione dell'eredità, ecc.

La domanda va presentata o spedita con plico raccomandato presso l'ufficio in cui è stata registrata la denuncia di successione.

Il rimborso d'imposta è comprensivo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

IMU

Gli eredi, a nome del defunto, devono pagare l'IMU dovuta per tutti i mesi in cui il defunto è stato proprietario nell'anno, considerando un mese intero se il defunto ha avuto il possesso per oltre quattordici giorni.

L'IMU dovuta, sempre a nome del defunto, deve essere versata nei termini di legge